

Determinazione dei Servizi Tecnici n° 32 del 14 febbraio 2022

OGGETTO: L.P. n. 15/2015 - art. 90 comma 1 lettera b) - esenzione totale dal contributo di costruzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente sulla p.ed. 86 in C.C. Mezzocorona. richiedente: sig.ra I.B.

PREMESSE

Ai sensi dell'art. 87 della L.P. n. 15/2015 e s.m. per la realizzazione di interventi che comportano un aumento del carico urbanistico è richiesto il pagamento del contributo di costruzione.

L'art. 90 della legge appena citata elenca i casi in cui è ammessa l'esenzione dal contributo di costruzione.

Più precisamente l'art. 90, comma 1, lettera b) dispone che il contributo di costruzione non è dovuto "per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, di edifici o di fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969".

Il comma 2 dell'art. 90 della L.P. n. 15/2015 e s.m. stabilisce che "l'esenzione per la prima abitazione è subordinata alla stipula con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso dei dieci anni l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione".

Va rilevato infine che l'art. 87 comma 4 lettera a) della L.P. n. 15/2015 e s.m. stabilisce i requisiti che devono sussistere affinché possa essere riconosciuta l'esenzione totale per la prima abitazione, e cioè:

- l'unità abitativa deve essere di proprietà del richiedente;
- ➤ al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale; i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio sono stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale in attesa della

Family inTRENTINO.

quale, ai sensi dell'art. 122 comma 6 della L.P. 15/2015 e s.m., si applica la deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 della L.P. 21/1992;

➤ il richiedente deve impegnarsi a stabilire la propria residenza nell'unità immobiliare oggetto di esenzione entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori.

In data 05/10/2021 al prot. n. 11226 la signora I.B. ha presentato domanda di Permesso di costruire per l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione edilizia con riqualificazione energetica" in p.ed. 86 C.C. Mezzocorona – Via C. Martini, 12.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio contraddistinto dalla P.M. 86 di proprietà esclusiva della sig.ra I.B.

In data 18/01/2022 al prot. n. 790, la signora I.B. ha presentato domanda di esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione.

La signora BEATRICE IOB ha dichiarato:

- di essere proprietaria della p.ed. 86 in C.C. Mezzocorona;
- che l'unità immobiliare menzionata è destinata a scopo di prima abitazione;
- di non essere titolare o contitolare, erede o legataria di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale;
- di impegnarsi a trasferire la propria residenza, entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori, nell'alloggio oggetto di agevolazione;
- di impegnarsi a stipulare con il Comune di Mezzocorona una convenzione che preveda l'obbligo a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo, per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Accertata la regolarità della documentazione depositata agli atti si ritiene di poter accogliere la richiesta presentata dalla signora I.B. di esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di Permesso di costruire prot. n.11226 d.d. 05/10/2021 relativa ai lavori sopra descritti.

In particolare, considerato che la superficie utile netta della soffitta attuale è pari a mq 63,93, mentre quella soggetta a cambio di destinazione d'uso con i lavori oggetto dell'intervento per la trasformazione del sottotetto in abitazione è pari a 53,19 mq. Si ritiene ammissibile la richiesta di esenzione dalla corresponsione del contributo di costruzione calcolato su tutta la superficie utile netta soggetta a cambio d'uso pari a mq 53,19 x €/mq 45,84 = € 2.438,23.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO quanto sopra;

VISTI gli artt. 87 e 90 della L.P. n. 15/2015 e s.m.;

ESAMINATA la documentazione depositata agli atti presentata dalla signora I.B.;

VISTA la richiesta di esenzione dal contributo di costruzione presentata dalla stessa in data 18/01/2022 prot. n. 790;

ACCERTATA la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'esenzione totale dal contributo di costruzione;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 dd. 23/06/2016, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo di convenzione, individuati dalle lettere "A", "B" e "C" relativi rispettivamente

all'esenzione per gli interventi negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, diretti al recupero di costruzioni, per gli interventi al di fuori degli insediamenti storici diretti al recupero di costruzioni e per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente;

CONSIDERATO come, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8 e per la contestuale pubblicazione nella sezione speciale "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, il presente provvedimento concerna:

- beneficiaria: I.B., così come individuato nell'istanza presentata, agli atti
- vantaggio economico: €2.438,23;
- norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015 e s.m.:
- modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: ======;
- struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
- responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 di data 10/01/2001 con la quale sono state individuate le competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 36 del D.P.G.R. 19/05/1999 n. 3/L;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita del visto di regolarità contabile;

DETERMINA

- di accogliere la domanda presentata dalla signora I.B. in data 18/01/2022 prot. n. 790 per l'esenzione dal contributo di costruzione dovuto a seguito della presentazione della domanda di Permesso di costruire prot. n. 11226 dd. 05/10/2021 relativa ai lavori di ristrutturazione descritti in premessa in p.ed. 86 nel C.C. di Mezzocorona in Via C. Martini, 12:
- **2. di subordinare** l'esenzione totale alla stipulazione di una convenzione che preveda:
 - la dichiarazione del richiedente, che deve essere proprietario in p.ed. 86 in C.C. di Mezzocorona oggetto della suddetta agevolazione, in ordine al fatto di non essere titolare, contitolare, erede o legatario di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze famigliari, nel territorio provinciale;
 - l'impegno del richiedente di stabilire la propria residenza nell'edificio oggetto della suddetta agevolazione (p.ed. 86 in C.C. di Mezzocorona) entro un anno dalla fine dei lavori;
 - l'impegno del richiedente a non cedere l'immobile oggetto della agevolazione in questione in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale;
 - la decadenza dal beneficio concesso in caso di cessione dell'immobile in parola con conseguente obbligo del richiedente di versare il contributo dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione;
- **3. di dare atto** che l'esenzione totale dal contributo di costruzione riferita a mq 53,19 (da soffitta trasformata in abitazione), che si riconosce alla signora I.B. relativa alla richiesta presentata in data 18/01/2022 prot. n. 790, ammonta ad euro 2.438,23 così determinati:
 - A Superficie utile netta soggetta a cambio d'uso

53,19 mg

B Superficie esentabile dal contributo: (art. 90 c.1 lett. b) della L.P. 15/2015)

53,19 mg

C Contributo per cat. A1 (Recupero sottotetti a fini abitativi)
TOTALE CONTRIBUTO DOVUTO (A x C)
TOTALE CONTRIBUTO ESENTABILE (B x C)
TOTALE CONTRIBUTO DA VERSARE

2.438,23 €
2.438,23 €
0,00 €

- **4. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione della stessa:
- **5. di dare atto**, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 13 dicembre 2012 n. 8, che il presente provvedimento concerne:
- 6. beneficiaria: I.B., così come individuato nell'istanza presentata, agli atti
 - vantaggio economico: €2.438,23;
 - norma o titolo a base dell'attribuzione: art. 90 comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015;
 - modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: =====;
 - struttura competente per l'istruttoria: servizi tecnici;
 - responsabile del procedimento: ing. Andrea Bosoni;
- **7. di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23 che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - a. ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
 - **b.** ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Andrea Bosoni f.to digitalmente

Acquisito il visto di regolarità contabilità si pubblica la presente dal al
Acquisito il visto di regolarità contabile si dà atto che la presente non rientra tra le fattispecie soggette a pubblicazione.
La presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessità del visto di regolarità contabile né di pubblicazione.
II Segretario Comunale Avv. Enrico Sartori f.to digitalmente
Comunicazione ai capigruppo